

Il patrocinio in giudizio delle Aziende ospedaliero-universitarie

Il presente contributo trae spunto dalla recente [sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civ. n. 24545 del 2018](#) che pionieristicamente afferma la assimilazione, a fini processuali, delle Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) alle Università statali cosicché a esse è applicabile l'art. 43¹ del R.D. n. 1611/1933 (e dell'art. 56² del R.D. n. 1592/1933), cd. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato.

Come noto le AOU sono state istituite dall'art. 2 del Dlgs. n. 517/1999 al fine di realizzare la "collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università", e con la caratteristica genetica di avere "autonoma personalità giuridica". La medesima fonte legislativa aveva contemporaneamente abrogato la normativa in materia di Policlinici universitari, art. 4 comma 5³ del Dlgs. n. 502/1992, che erano strutture autonome universitarie.

Secondo la Corte, la normativa vigente riconosce una piena osmosi ed una sostanziale cogestione tra le università e le aziende ospedaliere universitarie; da ciò consegue che «i principi enunciati in tema di patrocinio autorizzato delle università debbono trovare applicazione anche nei confronti delle aziende universitarie»⁴. I giudici invocano un precedente in materia di università statali che antepone «prevalenti esigenze di tutela della finanza pubblica». Naturalmente la pronuncia non altera il quadro legislativo esistente che è composto dei seguenti elementi:

- a) l'attività di consulenza o di patrocinio/rappresentanza/difesa legale sono attività istituzionali proprie dei dipendenti pubblici⁵, nel rispetto delle legislazione in materia e del CCNL di comparto;
- b) gli enti non statali possono istituire proprie avvocature, ai sensi della L. n. 247/2012, iscrivendo i dipendenti addetti alle medesime negli Elenchi speciali degli Albi e questa soluzione è pienamente alternativa al patrocinio autorizzato dell'Avvocatura erariale (l'affidamento di incarichi ai propri dipendenti può essere fatto in ogni caso, non solo in casi "speciali" o di "conflitto");
- c) gli enti non statali possono ricorrere a professionisti del libero Foro solo qualora, a seguito di una formale ricognizione interna, risulti l'indisponibilità di risorse umane (proprie o dell'Avvocatura dello Stato, nei casi in cui gli enti ne possano fruire) con adeguate

¹ 43. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.

² 56. Le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato. Possono inoltre giovare dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

³ 5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

⁴ In dottrina v. SMIRLODO, *La domiciliazione degli Atenei ai fini delle notificazioni di atti e provvedimenti giudiziari*, su [Lexitalia.it](#). Cfr. Cass. Civ. n. 10700 del 2006 e n. 20582 del 2008. PRUDENTE, *l'Avvocatura nelle università*, su [Lexitalia.it](#) 2017.

⁵ Anche non iscritti all'Elenco speciale dell'Albo degli avvocati, nei casi in cui la Legge lo preveda (V. art. 82 e 417bis Cpc, art. 23 e 116 Cpa, art. 12 Dlgs. n. 546/1992, etc.)

competenze; infatti secondo la Corte dei Conti⁶ «Anche dopo l’emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, l’ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del personale, a svolgere l’incarico (così, da ultima, questa Sezione con la citata deliberazione n. 66/2016).».

La qualificazione della AOU fornita dalla Suprema Corte è singolare, non risultano infatti precedenti simili. E’ possibile attendersi una qualche presa di posizione da parte dell’Avvocatura generale dello Stato e, soprattutto, delle AOU.

⁶ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, Deliberazione n. 35/2018/VSGO, Deliberazione n. 82/2018/VSGO e Deliberazione n. 105/2018/VSGO. Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, Sentenza 29 maggio 2017, n. 124.